

N. P.U. 137/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

PRIMA SEZIONE CIVILE – AREA CONCORSUALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore iscritta al n. P.U. **137/2025**, promossa da:

signor [redacted]

[redacted] titolare della omonima impresa
individuale, con sede legale in [redacted].

[redacted], rappresentato dagli avv.ti Dario Carta e Oscar
Moretti ed assistito dall'Avv. Rita Mastrogirolamo, nata a Velletri (RM) il 20.09.1973
(c.f. [redacted]) con studio In Velletri (RM) Piazza Cairolì n. 26, iscritto
quale Gestori della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito
dall'Ordine degli Avvocati di Velletri - RICORRENTE

Va premesso che in data 4.9.2025 è stato emesso il seguente decreto ex art. 78 CCI:

“Vista la proposta del ricorrente ex art. 74 e seguenti CCII basata sul seguente piano:

In particolare, il Piano e la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII del Sig. si fonda sui seguenti punti essenziali:

- a) pagamento dei debiti tributari (comprensivi di sanzioni ed interessi), entro 84 mesi dall'omologa, nella misura del 42% del totale;
- b) pagamento dei debiti contributivi (comprensivi di sanzioni ed interessi), entro 84 mesi dall'omologa, nella misura del 42% del totale;
- c) integrale pagamento delle spese di procedura.

La liquidità per far fronte al pagamento dei debiti nella misura e secondo le modalità sopra indicate, verrà reperita, come anzidetto, tramite la continuità dell'azienda del Sig. il quale si è impegnato a versare la somma mensile di euro 1.200,00 per 84 rate.

Secondo il seguente schema riepilogativo:

	Valore al 31/12/2024	Grado creditore Privilegio	Attivo Disponibile	Soddisfo	% di Soddisfo
ATTIVO DISPONIBILE			100.800		
Spese OCC	5.052		95.748	5.052	
Altri costi procedura	1.950		93.798	1.950	
Totale Oneri producibili	7.002		93.798		100%
Agenzia delle Entrate Riscossione	11.245		89.104	4.694	42%
Agenzia delle Entrate	145.768		28.253	60.851	42%
INPS	67.680		0	28.253	42%
Totale creditori in privilegio	224.693	Privilegio generale			
Totale Passivo	231.695			100.800	

Esaminata la documentazione allegata anche in via integrativa,

Rilevato che la documentazione depositata corrisponde a quella richiesta dalle norme sopra richiamate;

ritenuto dunque per ciò solo ammissibile la proposta,

PQM

dichiara aperta la procedura.

Per l'effetto:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori termine fino a 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

d) su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) per l'effetto, nomina commissario giudiziale l'Avv Paola Gaibisso

L'OCC cura l'esecuzione del decreto."

L'esito della votazione era il seguente, come da relazione del Commissario nominato:

“Ai fini della votazione, sono ammessi i creditori indicati, con i rispettivi importi, come da elenco depositato agli atti, rettificato in relazione agli importi dovuti all'Agenzia

delle Entrate e all'Agenzia Controparte_1 sulla base della certificazione aggiornata del debito tributario (All.2)

N.	Creditore	Ammontare dei Crediti privilegiati	Credito non soddisfatto (58%)
1	Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 14.496,17	€ 8.407,78
2	Agenzia delle Entrate	€ 151.355,22	€ 87.786,03
3	INPS	€ 67.680,00	€ 39.254,40
TOTALE CREDITI AMMESSI AL VOTO			€ 135.448,21

Il piano prevede il pagamento dei debiti tributari nella misura del 42% dell'ammontare complessivo. Pertanto, i creditori privilegiati che ricevono un soddisfacimento solo parziale partecipano alla votazione limitatamente alla quota del credito rimasta insoddisfatta.

Entro il termine assegnato, sono pervenute le seguenti dichiarazioni di voto: 1. Agenzia (per la percentuale del credito non coperto dal piano: € 87.786,03, pari al 64,81% del totale): con comunicazione a mezzo P.E.C. del 20/10/2025, ha espresso VOTO CONTRARIO alla proposta di concordato (All.3) Le motivazioni addotte dall'Ente, come da dichiarazione in atti, attengono in sintesi a: o la contestazione delle cause del sovraindebitamento indicate dal ricorrente, ritenute non correlate all'andamento aziendale; o la composizione dell'esposizione debitoria, quasi esclusivamente di natura fiscale e previdenziale, interpretata come una deliberata scelta di autofinanziamento a danno dell'Erario e sintomatica di un utilizzo distorto dello strumento concordatario; o la struttura patrimoniale del debitore, definita "potenzialmente elusiva", in quanto l'attività viene esercitata su beni di familiari, circostanza che renderebbe la proposta concordataria l'unica soluzione artificialmente percorribile a fronte di un'alternativa liquidatoria depauperata. 2. (per la percentuale del credito non coperto dal piano: € 8.407,78, pari al 6,21% del totale): non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di voto. 3. CP_4 (per la percentuale del credito non coperto dal piano: € 39.254,40, pari al 28,98% del totale): non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione di voto.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 79, comma 3, del D.Lgs. 14/2019, "In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa" Pertanto, l'esito della votazione può essere così riassunto:

Creditori Favorevoli (per silenzio-assenso):

Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 8.407,78	6,21%
INPS	€ 39.254,40	28,98 %
Totale Favorevoli	€ 47.662,18	35,19 %

Creditori Contrari (con voto espresso):

Agenzia delle Entrate	€ 87.786,03	64,81 %
Totale Contrari	€ 87.786,03	64,81 %

Il Commissario ha dunque concluso sostenendo che la proposta non aveva raggiunto le maggioranze richieste per l'omologazione.

Il Ricorrente ha tuttavia invocato l'operatività, nella specie, del *cram down* ex art. 80 comma 3 CCI.

All'accoglimento della richiesta si è opposta l' svolgendo i seguenti rilievi:

1. *“Il Ricorrente, tra le cause della crisi, richiama, in primis, talune vicende familiari e personali (separazione con la moglie, mantenimento della figlia e contributo al mutuo dell'ex coniuge), che avrebbero comportato “oltre un pesante disagio psicologico, un notevole aggravio della sua situazione economica, che non gli ha permesso di ottemperare regolarmente ai suoi debiti” e, a seguire, altre cause esogene, quali la crisi del settore vitivinicolo verificatasi tra il 2013 e il 2016 e la pandemia COVID-19. In merito a tali asserzioni, in via principale, si rileva l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra le vicende personali del Sig. Pt_1 e l'eventuale contrazione del fatturato aziendale che, peraltro, come meglio specificato nel prosieguo, non appare aver subito alcuna flessione riconducibile a situazioni di crisi. A tal riguardo, l'istruttoria condotta da questo Ufficio, mediante l'utilizzo degli applicativi disponibili, non ha evidenziato elementi idonei a far presumere una correlazione tra i citati eventi. Inoltre, la separazione dalla moglie è avvenuta nell'anno 2015 a partire dal quale il sig. Pt_1 non ha più potuto contare sul sostegno economico della compagna convivente (cfr. Piano di concordato) ma, a ben vedere, le prime omissioni dei versamenti risalgono ad anni pregressi (2011, 2012, 2013, 2014 ecc.) senza che, neanche una volta, il Ricorrente abbia provveduto a richieste di rateizzazione presso CP_6 . A questo punto, residuano*

solo gli altri fattori esogeni chiamati causa (quali la crisi del settore vitivinicolo e la pandemia COVID-19) che, però, non possono assurgere a vera causa della crisi dal momento che hanno natura transitoria e portata generale in ragione della loro natura comune a tutti gli operatori economici di settore e, pertanto, detti fattori appaiono inidonei a rivelare le concrete cause economiche e/o finanziarie all'origine dell'asserito dissesto lamentato dal Ricorrente, in assenza di più puntuali elementi di dettaglio. Al contrario, l'analisi dell'andamento delle fatture relative all'attività di produzione vinicola e dei corrispettivi riferiti all'attività di ristorazione, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, evidenzia una crescita costante del volume di affari in entrambe le attività economiche. Tale circostanza induce a ritenere che l'azienda versi in una condizione di stabilità, se non addirittura di crescita sostenuta, non compatibile con l'ipotesi di una crisi aziendale riconducibile a fattori di natura personale o esogena.”

2. “La seconda criticità riguarda la composizione dell'esposizione debitoria del Ricorrente. A tal proposito, dall'analisi condotta e dalla documentazione esaminata emerge che, circa il 68% dell'indebitamento complessivo è imputabile a omessi versamenti di IVA, IRPEF e ritenute a decorrere dall'anno d'imposta 2008, con un incremento progressivo e costante fino al 2023. Il rimanente 28% dell'esposizione debitoria è costituito da debiti di natura previdenziale maturati nei confronti dell' CP_4 mentre, una quota residuale pari al 4%, è riferibile a debiti verso l'Agente della riscossione. Non risultano debiti di natura diversa, né verso istituti di credito, né verso fornitori o dipendenti, circostanza che consente di presumere che l'attuale Ricorrente abbia deliberatamente deciso di ricorrere all'omissione sistematica del versamento delle imposte invece di attingere ad altre fonti di finanziamento.”

3. “La terza ed ultima criticità riguarda la valutazione dell'alternativa liquidatoria, la quale risulta manifestamente meno conveniente per i creditori coinvolti rispetto alla proposta concordataria, dal momento che il Ricorrente, oltre a veicoli di modesto valore, ad un'impresa agricola con valore stimato in circa euro 6.250,00 e ad un fondo pensionistico non pignorabile, non è proprietario di alcun bene immobile, pur essendo titolare di un'azienda agricola/vinicola attiva dal 2003, alla quale ha affiancato, dal 2020, l'attività di ristorazione con corrispettivi in costante crescita. Ebbene, da quanto affermato nella proposta di concordato e dalle verifiche eseguite al S.I.A.T., emerge che dette attività imprenditoriali vengono esercitate mediante l'utilizzo di beni immobili di proprietà dei familiari prossimi del sig. Pt_1 acquisiti nella disponibilità di quest'ultimo attraverso contratti di locazione a canoni irrisori o tramite comodato. Tale circostanza, confermata dai contratti acquisiti e dalla struttura patrimoniale del ricorrente, indica come l'azienda agricola sia operativa pur in assenza di titolarità diretta di beni immobili. Ne consegue che l'indebitamento progressivo, costante e crescente accumulato prevalentemente con l'Erario, unitamente alla circostanza che il Ricorrente esercita l'attività d'impresa agricola in assenza di titolarità di beni immobili ma avvalendosi di beni concessi in comodato o locazione, evidenzia una condotta

potenzialmente elusiva, volta ad omettere sistematicamente versamenti d'imposte, palesando volutamente la proposta concordataria come unica soluzione percorribile."

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

L [] ha sostenuto che l'esposizione debitoria maturata dal Ricorrente nei confronti dell'Erario non era stata determinata da alcuna contingenza. A suo avviso, alcun nesso era configurabile tra le vicende personali del ricorrente (separazione con la moglie, mantenimento della figlia e contributo al mutuo dell'ex coniuge), da una parte, e la crisi del settore vitivinicolo verificatasi tra il 2013 e il 2016 e la pandemia COVID-19, dall'altra, con le cause della paventata crisi, invero, mai verificata. Ha evidenziato, infatti, che le prime omissioni dei versamenti risalivano ad anni pregressi (2011, 2012, 2013, 2014 ecc.) rispetto ai citati eventi e, comunque, il Ricorrente non aveva mai nemmeno tentato di ripianare il debito con l' [CP_6](#) . L [] in particolare, ha evidenziato come l'analisi dell'andamento delle fatture relative all'attività di produzione vinicola e dei corrispettivi riferiti all'attività di ristorazione, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, evidenziasse piuttosto una crescita costante del volume di affari in entrambe le attività economiche. A tale rilievo ha aggiunto la circostanza che circa il 68% dell'indebitamento complessivo era imputabile a omessi versamenti di IVA, IRPEF e ritenute a decorrere dall'anno d'imposta 2008, con un incremento progressivo e costante fino al 2023, mentre il rimanente 28% dell'esposizione debitoria era costituito da debiti di natura previdenziale maturati nei confronti dell' [CP_4](#) . Ha pertanto concluso che il Ricorrente aveva deliberatamente deciso di ricorrere all'omissione sistematica del versamento delle imposte invece di attingere ad altre fonti di finanziamento.

In effetti, il Commissario, nell'effettuare la stima dell'azienda, ha confermato la solida redditività aziendale, peraltro dopo averla ricalcolata includendo le imposte risultanti dai modelli dichiarativi per gli anni considerati (omesse, invece, nella stima del perito di parte ricorrente) ed ha anche precisato che il limitato valore complessivo attribuito all'azienda, rispetto alla redditività dimostrata, derivava dal solo fatto che il patrimonio risultava negativo a causa dell'ingente esposizione maturata nei confronti dell'Erario, che superava l'attivo.

Tuttavia, pur emergendo che il sovraindebitamento non è riconducibile alle cause indicate dal ricorrente, ma sia stato piuttosto determinato da una precisa scelta gestionale di evasione sistematica degli oneri fiscali, la questione che resta controversa ed appare decisiva nella presente sede è se sia possibile configurare, con riguardo alla fattispecie descritta, la commissione, da parte del proponente, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, come tali ostativi all'ammissibilità della proposta.

Ad avviso dell' [] la stessa origine dell'esposizione debitoria che ha determinato il sovraindebitamento sarebbe idonea supportare l'invocato provvedimento di inammissibilità, avendo il debitore scelto di omettere sistematicamente il pagamento dei tributi.

Tale interpretazione, tuttavia, sposta la verifica del riscontro della connotazione fraudolenta della condotta del proponente dal piano della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. a quello dell'origine dell'esposizione debitoria, mentre si ritiene che l'atto in frode ai creditori, nell'odierno contesto, è tale quando è diretto a sottrarre il patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori, con la conseguenza che esso si colloca cronologicamente in un momento successivo rispetto alla maturazione del debito; diversamente opinando, dunque, il riscontro dell'assenza dell'atto in frode verrebbe ad introdurre il requisito soggettivo dell'assenza del dolo nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, invece non previsto dalla disciplina vigente per l'accesso a tale strumento.

Invero, l'unico aspetto sindacabile, in caso di opposizione del creditore, anche ai fini dell'invocato *cram down*, è solo la convenienza e, nella specie, anche all'esito delle più approfondite stime svolte dal Commissario, è emerso che:

“... l'attivo patrimoniale del Sig. Pt_1 stato così quantificato:

- *Attivo nell'Ipotesi Liquidatoria: Il valore totale dell'attivo liquidabile è stimato in € 51.684,03. Tale importo deriva dalla somma del valore di stima dell'azienda (€ 37.184,03) e dei due autoveicoli di proprietà del debitore (€ 6.500,00 + € 8.000,00)*

- *Attivo nell'Ipotesi di Concordato Minore: Le risorse destinate al soddisfacimento dei creditori derivano dalla continuità dell'attività d'impresa e sono quantificate in € 100.800,00. Tale somma corrisponde a versamenti mensili di € 1.200,00 per una durata di 7 anni (84 mesi)*

Confronto tra le Alternative in Termini di Valore Attuale

Per ottemperare alla richiesta del Giudice, si è proceduto all'attualizzazione dei flussi di cassa previsti in ciascuna ipotesi, al fine di renderli omogenei e confrontabili. L'attualizzazione è un procedimento finanziario che permette di determinare il valore odierno di una somma di denaro che sarà disponibile in futuro, scontandola per tenere conto della perdita di valore dovuta al tempo (il "costo opportunità" del capitale) e del rischio associato. La data di riferimento per il calcolo del valore attuale è stata fissata al 1° marzo 2026

Valore Attuale dell'Ipotesi di Concordato

La proposta di concordato prevede il versamento di rate mensili di € 1.200,00 per 84 mesi, per un totale nominale di € 100.800,00. Questi flussi sono stati raggruppati in 7 riparti parziali annuali. Applicando un adeguato coefficiente di attualizzazione (lo stesso utilizzato per la valutazione dell'azienda) che sconta i futuri pagamenti alla data del 1° marzo 2026, si ottiene un valore attuale netto di € 88.643,95. Questo importo rappresenta il valore economico effettivo, ad oggi, della proposta per i creditori, depurato dall'effetto della dilazione temporale.

B) Valore Attuale dell'Ipotesi di Liquidazione Controllata

L'alternativa liquidatoria prevede l'alienazione dei beni del debitore mediante procedure competitive, connotate da un'elevata componente di aleatorietà, sia in relazione ai tempi di realizzo, sia con riferimento all'incertezza circa i valori effettivi di aggiudicazione. Si è ipotizzato uno scenario realistico che prevede lo svolgimento di

una procedura di vendita competitiva con tre esperimenti d'asta successivi, applicando una riduzione del prezzo base del 20% ad ogni tentativo infruttuoso, come di prassi in tali procedure.

• 1° esperimento d'asta (data ipotizzata: 30/06/2026): Prezzo a base d'asta: € 51.684,03

• 2° esperimento d'asta (data ipotizzata: 31/12/2026): Prezzo a base d'asta ridotto del 20%: € 41.347,22

• 3° esperimento d'asta (data ipotizzata: 30/06/2027): Prezzo a base d'asta ulteriormente ridotto del 20%: € 33.077,78

È fondamentale sottolineare che questi importi rappresentano valori nominali futuri. Per un corretto confronto, anche questi valori dovrebbero essere attualizzati alla data del 1° marzo 2026. Tale operazione comporterebbe un'ulteriore riduzione del loro valore effettivo. Tuttavia, anche senza procedere a tale calcolo, il confronto è nettamente a favore del concordato. Il valore attuale della proposta concordataria (€ 88.643,95) è decisamente superiore persino al più ottimistico e improbabile scenario liquidatorio, ovvero la vendita al primo esperimento al prezzo base di € 51.684,03.

Valore attuale ipotesi concordato al 01 marzo 2026	Valore nominale liquidazione controllata al 30 giugno 2026	Note
€ 88.643,95	€ 51.684,03 *	* comprende valutazione azienda automezzi

Negli scenari più realistici, che implicano ritardi e ribassi, il divario a favore del concordato diventa ancora più marcato”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, si ritiene che la proposta di concordato vada omologata.

P.Q.M.

-omologa il concordato minore;

-dichiara chiusa la procedura;

-dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

-dispone, infine, se necessario, la trascrizione a cura dell'OCC;

-manda all'OCC per la comunicazione ai creditori.

Velletri, 13/03/2026

Il Giudice
dott. Francesca Aratari